



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI SOCIALI**
N. Interno: **196** del **14-09-2021**

DETERMINAZIONE N. 543 R.G. DEL 14-09-2021

AREA 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. DEL "SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) FINO AL 31/12/2022" - CIG: Z8432D3445. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO DI UDINE (UD)

Il sottoscritto Tabarelli dr. Fabrizio, in qualità di Responsabile dell'Area 1 Segreteria Generale – Servizi Sociali, con provvedimento prot. n. 30046 del 14/12/2020;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che l'adozione degli atti di gestione è di esclusiva competenza dei dirigenti e dei funzionari direttivi;

Visti

- *il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel proseguo anche "Codice");*
- *l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione da parte del responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;*
- *l'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *l'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- *l'articolo 37 del citato decreto legislativo 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti - fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa - possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;*
- *l'articolo 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 e smi il quale stabilisce che per gli affidamenti (di lavori, forniture e servizi) di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- *le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali al punto n. 4 confermano, in coerenza con il disposto normativo sopra citato [art. 36 comma 2 lette. a)] che è possibile l'affidamento diretto per importi inferiori a 40 mila euro dopo aver acquisito informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e dandone opportuna motivazione nel provvedimento di affidamento;*

Visti, inoltre:

- *l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato D.L. n. 52/2012, il quale dispone che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento";*
- *l'art. 36, comma 6, del Codice il quale prevede che "omissis ...le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";*
- *l'art. 37, comma 1, del Codice, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;*
- *l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.;*
- *l'art. 26, commi 3 e 3-bis della Legge 12/12/1999, n. 488 e s.m.i.;*

Visti, altresì:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- *l'art. 1 comma 2 lett. a del D.L. 76/2020 così convertito dalla Legge n.120/2020 e ss.mm.ii. che prevede: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione."*
- *il punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici".*

Rilevato che

- *l'articolo 37 del Regolamento UE 679 / 2016 (d'ora in poi anche GDPR o RGPD o Regolamento) prevede che le autorità pubbliche nominino un Responsabile della Protezione dei Dati (d'ora in poi anche RPD);*
- *l'articolo 39 del citato Regolamento UE stabilisce che il Responsabile della Protezione dei Dati è incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti:*
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
 - b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;*
 - d) cooperare con l'autorità di controllo fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;*
- *il paragrafo 5 dell'articolo 37 del RGPD stabilisce che il RDP è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;*
- *le linee guida del WP 29 in tema di RPD (versione 5 aprile 2017) precisano che il RPD oltre ad avere una conoscenza specialistica della normativa in tema di privacy e protezione dati deve avere una adeguata conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa in cui deve operare;*

Ritenuto di affidare al RPD, oltre ai compiti espressamente stabiliti dal Regolamento, anche quello di:

- *interfaccia con il Responsabile della transizione digitale previsto dall'articolo 17 del CAD (decreto legislativo n. 85/2005 e smi) in modo da garantire un equilibrato e coerente sviluppo del processo di digitalizzazione con quello di data protection;*
- *interfaccia con il Responsabile della trasparenza in modo da garantire una corretta e coerente gestione degli obblighi di trasparenza con quelli di riservatezza;*
- *interfaccia e punto di contatto non solo del garante ma anche degli interessati dai processi di trattamento dati;*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- formatore e sensibilizzatore del personale nelle tematiche della riservatezza dei dati e data protection in generale;

Precisato

- che non si ritiene opportuno affidare l'incarico di RPD a personale interno all'ente e che pertanto si opta per l'affidamento del ruolo ad un soggetto esterno, essendo questa possibilità prevista espressamente dal RGPD al paragrafo 6 dell'articolo 37;
- che il WP 29 nelle linee guida citate (linee guida WP 29 versione 5 aprile 2017) precisa che il soggetto esterno può essere una persona fisica o giuridica il quale assolve ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi;
- che, sempre il WP 29, nelle citate linee guida, precisa che se la funzione di RPD è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente da un team operante sotto l'autorità di un contatto principale designato e "responsabile" per il singolo cliente e che, in tal caso, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al fornitore esterno operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nel RGPD.
- che il RPD per il corretto svolgimento del ruolo deve garantire un adeguato livello di indipendenza e di assenza di conflitto di interessi;

Considerato che la prestazione del Servizio di Data Protection Officer (DPO) avrà durata a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio fin al 31/12/2022 e ai sensi dell'art. 106, c.11 del d. lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell'Amministrazione Comunale la facoltà di prorogare la durata contrattuale per un periodo di sei mesi.

Precisato, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguamento attività degli uffici al GDPR;
- il contratto ha ad oggetto: affidamento servizio di Data Protection Manager (DPO) fino al 31/12/2022;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative all'iniziativa "SERVIZI – Servizi di supporto specialistico";
- il ricorso allo strumento della trattativa diretta del MePA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16/05/2018 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento dell'incarico di copertura del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Verificato che

- lo Studio Legale Balducci Romano Fabio con sede in Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD) opera già fattivamente con alcune amministrazioni comunali della Provincia di Verona come Data Protection Officer e tra l'altro è inserito nel MEPA di Consip SpA all'iniziativa di acquisto SERVIZI alla categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico", sottocategoria "Supporto specialistico GDPR";

Rilevato, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della Legge n. 488/1999 e s.m.i., che sul sito di Consip Spa non esistono convenzioni attive per il servizio in oggetto;

Dato atto, pertanto, che in data 27/08/2021 è stata lanciata la trattativa diretta avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER" ed identificata con il numero 1806893, che affidava alla ditta predetta il termine delle ore 18:00 del 08/09/2021 per presentare la propria offerta;

Dato atto che nella trattativa diretta sono stati inseriti alcuni documenti essenziali per il corretto affidamento del servizio e precisamente:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- la lettera di richiesta offerta;
- il Foglio Patti e Condizioni;
- il modulo di dichiarazione requisiti vari es. art. 80 D.Lvo 50/2016;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali;
- il Protocollo di Legalità.

Preso atto della risposta pervenuta telematicamente tramite portale MEPA unitamente alla documentazione allegata e controfirmata conservata debitamente in atti (prot. n. 23229 del 09/09/2021), relativamente all'offerta della ditta suddetta, che riporta un prezzo di € 2.976,66 oltre IVA di legge e oneri previdenziali (3.776,77 € IVA e oneri compresi);

Dato atto che la somma suddetta è disponibile nel bilancio triennale 2021-2022;

Verificato che ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n° 1/2008, la ditta predetta non risulta iscritta nel casellario informatico degli operatori economici esecutori di contratti pubblici, tenuto dall'Autorità medesima;

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta indicata il servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, più sopra citato, nelle more delle verifiche suddette;

Ritenuto, altresì, dover procedere all'assunzione dell'impegno della spesa complessiva di euro 3.776,77 IVA e oneri compresi;

Tenuto conto, che ai sensi dell'art. 1, della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice identificativo di gara (CIG);

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)";

Visto, pertanto, che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è **Z8432D3445**;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Dato atto che l'istruttoria della presente determinazione rispetta le prescrizioni del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e per la trasparenza e l'integrità, approvati con delibera di G.C. n. 14 del 31/01/2018;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP 2021/2023 e Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 approvazione ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 parte contabile";

Attestata infine l'inesistenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento all'acquisizione oggetto della presente determinazione a contrattare, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrate del dispositivo e contengono le adeguate motivazioni ai sensi dell'articolo 3 legge 241/90;
2. di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Data Protection Officer;
3. di prendere atto della trattativa diretta lanciata sul MEPA di Consip Spa con lo Studio Legale BALDUCCI ROMANO FABIO, Via Savorgnana, 20 – 33100 Udine (UD), P.IVA: 02117280301, in premessa richiamata, avente ad oggetto " AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER " ed identificata con il numero 1806893;
4. di prendere atto, pertanto, dell'offerta formulata dalla ditta predetta, pervenuta telematicamente e allegata al presente ;
5. di dare atto che prestazione del Servizio di Data Protection Officer (DPO) avrà durata a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio fin al 31/12/2022 e ai sensi dell'art. 106, c.11 del d. lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell'Amministrazione Comunale la facoltà di prorogare la durata contrattuale per un periodo di sei mesi
6. di affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 1, lett. a), Legge n. 120/2021 il servizio in oggetto a favore della ditta sopra individuata, per il periodo di cui al punto precedente, nelle more delle verifiche previste dal D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta affidataria in merito ai requisiti di ordine generale, dando atto che qualora dalle verifiche suddette la medesima non risultasse in regola, decadrà dall'aggiudicazione in oggetto;
7. di fissare l'importo contrattuale in € 3.776,77 IVA e oneri compresi;
8. di impegnare la somma complessiva di € 3.776,77 a favore della ditta sopra individuata, mediante imputazione come segue:

Capitolo	10326	Descrizione	Spese per gestione GDPR e aspetti inerenti la Privacy		
SIOPE	10326	CIG	Z8432D3445	CUP	
Creditore	STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO (cod. ben. 122429)				
Causale	Affidamento servizio di Data Protection Officer DPO fino al 31/12/2022 – anno 2021				
Modalità finanz	Fondi propri di bilancio				

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Importo	€ 755,35	Scadenza	31/12/2021
----------------	----------	-----------------	------------

Capitolo	10320	Descrizione			
SIOPE		CIG	Z8432D3445	CUP	
Creditore	STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO (cod. ben. 122429)				
Causale	Affidamento servizio di Data Protection Officer DPO fino al 31/12/2022 – anno 2022				
Modalità finanz	Fondi propri di bilancio				
Importo	€ 3.021,42	Scadenza	31/12/2022		

9. di imputare la spesa complessiva di € 3.776,77 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2021	10326	€ 755,35
2022	10320	€ 3.021,42

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	31/12/2021	€ 755,35
Fattura	31/12/2022	€ 3.021,42

11. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Aerea 1 Segreteria Generale – Servizi Sociali è: **SQL30H**;
12. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG **Z8432D3445**;
13. di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante stipula del contratto in forma digitale sul MEPA della Consip SpA;
14. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
15. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta incaricata;
16. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" per adempiere agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art.1, comma 32 della Legge 190/2012.



Determinazione n. 543 R.G. del 14-09-2021

Oggetto: PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II. DEL "SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) FINO AL 31/12/2022" - CIG: Z8432D3445. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE BALDUCCI ROMANO FABIO DI UDINE (UD)

Preliminare di determinazione n. 203 del 10-09-2021 del AREA 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI SOCIALI

Responsabile del Procedimento: Tabarelli Fabrizio

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 1 SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
SOCIALI**

Tabarelli Dr. Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

